



LINEE GUIDA PER L'ATTIVAZIONE E L'IMPIEGO DI BORSE DI RICERCA

Sommario

Premessa – cosa sono?	1
Incompatibilità	2
Quanto costano?	2
Come si attivano?	2
Quanto durano?	3
Posso utilizzare le borse di ricerca nei progetti di ricerca?	3
Borse di ricerca e progetti internazionali	3
Borse di ricerca e progetti PRIN	3
Che differenza c'è tra assegno e borsa di ricerca?	3

Premessa – cosa sono?

Le borse di ricerca sono uno strumento finalizzato al reclutamento di personale interessato alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca.

Le borse di ricerca devono essere finanziate con fondi **esterni** disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi, provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati, Imprese e/o costituiti da economie di altri finanziamenti esterni.

La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato o produttivo di qualsiasi altro tipo di reddito.

I compensi devono essere finalizzati a sostenere l'attività di formazione alla ricerca scientifica.

L'erogazione a favore del borsista non costituisce il corrispettivo di un'attività lavorativa, quanto piuttosto il sostegno economico ad un'attività di studio e ricerca. Questo motiva anche il **trattamento fiscale e previdenziale** di particolare favore di cui gode questa fattispecie (art. 6 c. 6 l. 398/1989).

Incompatibilità

La borsa di ricerca non è cumulabile con:

- assegni di ricerca;
- borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare;
- la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa e di specializzazione medica, in Italia e all'estero;

La persona titolare di borsa di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, compatibilmente con l'attività di ricerca in essere e previa autorizzazione della struttura, a condizione che l'attività:

- a) non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa;
- b) non rechi pregiudizio all'Università.

I o le titolari di rapporti di lavoro subordinato, in aggiunta all'autorizzazione della struttura, dovranno fornire l'autorizzazione del proprio datore di lavoro.¹

Quanto costano?

L'importo della borsa di ricerca, riportato su base annua, non può essere superiore a quello minimo previsto per gli assegni di ricerca di cui all'Art. 22 della legge 240/2010, pari a € 19.367,00 annui lordo percipiente, salvo i casi in cui l'ente finanziatore preveda esplicitamente un importo diverso.

Di norma le borse di durata inferiore ai 3 mesi vengono corrisposte alla conclusione del contratto in un'unica soluzione mentre le borse di durata superiore ai 3 mesi sono corrisposte con pagamenti bimestrali posticipati.

Come si attivano?

Le borse di ricerca si attivano mediante bando di selezione pubblica in base a valutazione di titoli ed eventuale colloquio. I bandi sono pubblicati nell'Albo online di Ateneo, nell'apposita pagina web del Dipartimento e nella pagina del sito web di Ateneo.

La struttura può prescindere dalla procedura di selezione qualora intenda conferire la borsa ad un soggetto già adeguatamente selezionato, sulla base di specifici requisiti, per l'attuazione di progetti nell'ambito di programmi e progetti regionali, nazionali, europei o internazionali finanziati dall'Unione Europea, dal MUR o da altri enti pubblici o privati italiani e stranieri. Il nominativo della persona e/o il suo curriculum devono cioè essere stati valutati dall'ente finanziatore del progetto sul quale graverà la borsa di ricerca.

¹ Nel caso specifico di titolari di rapporto di lavoro subordinato in essere prima dell'assegnazione della borsa, la struttura dovrà valutare la compatibilità della stessa con il rapporto di lavoro esistente; nel caso la valutazione dia esito negativo non si procederà al conferimento della borsa; nel caso di esito positivo, il candidato vincitore dovrà fornire l'autorizzazione del proprio datore di lavoro entro 15 giorni. Nel caso la titolarità di rapporto di lavoro subordinato subentri in corso di durata della borsa, il titolare della borsa è tenuto a comunicare almeno 30 giorni prima dell'inizio del rapporto di lavoro la mutata condizione soggettiva, per una valutazione della compatibilità da parte della struttura, che dovrà esprimersi entro 15 giorni; qualora la valutazione dia esito negativo la titolarità della borsa cesserà entro l'inizio del rapporto di lavoro subordinato; nel caso di esito positivo, il candidato vincitore dovrà fornire l'autorizzazione del proprio datore di lavoro entro 15 giorni, e comunque prima dell'inizio del rapporto di lavoro subordinato.

Quanto durano?

Le borse hanno una durata commisurata alle esigenze dell'attività e della copertura finanziaria. Di norma tale durata non eccede i 12 mesi, salvo giustificato motivo.

Qualora sia necessario concludere l'attività di ricerca e previa verifica della copertura finanziaria, le borse possono essere prorogate per un periodo di tempo inferiore o uguale a quello iniziale e comunque fino a un massimo di 24 mesi di durata complessiva, mantenendo lo stesso trattamento economico, ferme restando le condizioni in base alle quali la medesima borsa è stata istituita.

Posso utilizzare le borse di ricerca nei progetti di ricerca?

Borse di ricerca e progetti internazionali

Le borse non potranno essere rendicontate fra i costi diretti del personale, trattandosi di una tipologia contrattuale priva di alcune caratteristiche richieste a livello europeo, ma potranno essere coperte con gli overhead o con altri voci di costo compatibili.

Borse di ricerca e progetti PRIN

Le borse non possono gravare su fondi PRIN, né in termini di costo né di impegno temporale, ma possono essere coperte dalla **voce B – spese generali, non soggette a rendicontazione**.

Che differenza c'è tra assegno e borsa di ricerca?

Gli assegni di ricerca dell'Ateneo si rivolgono a studiosi in possesso di laurea e/o dottorato di ricerca e di un *curriculum* scientifico professionale adeguato allo svolgimento di specifici programmi di ricerca proposti dall'Ateneo o di progetti presentati dai candidati assegnisti (nel caso di assegni d'area). Poter inserire fra i propri titoli un Assegno di ricerca arricchisce il *curriculum* scientifico dello studioso eventualmente interessato a intraprendere la carriera accademica. In base alla normativa vigente un assegno di ricerca deve durare minimo un anno (12 mesi) e avere un importo minimo annuo pari a €19.367,00 lordo percipiente.

Le borse di ricerca, invece, sono uno strumento rivolto a giovani laureati interessati ad avvicinarsi al mondo della ricerca mediante un percorso formativo *short term* utile a sondare una possibile prosecuzione dell'attività di studio e attività partecipando a progetti e/o gruppi di ricerca nella fase *post lauream*. L'importo della borsa di ricerca, riportato su base annua, non può essere superiore a quello minimo previsto per gli assegni di ricerca (€ 19.367,00 annui lordo percipiente).

Documento redatto da:

Area Ricerca
Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia
Tel. 041.234.8091/8297
e-mail: ricerca.nazionale@unive.it

Venezia
maggio 2024